

D.A. n. 37/GAB del 26/07/2021

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e   
 della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

CALENDARIO VENATORIO 2021/2022

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;   
VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 5 lett. a) dell’art. 22 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che così recita:

“a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di   
residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di   
presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di   
cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo   
grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i   
cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore   
regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può   
consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria,   
con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia   
variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro   
ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio”.

VISTO in particolare il comma 1 dell’articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita   
“l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1   
dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto   
dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno   
successivo”, nonché il comma 1 bis che recita “ I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c),   
possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche,   
climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura   
e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i   
termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto   
dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.   
157”;

VISTO il rinvio all’art.18 della Legge n.157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge regionale n. 33/1997 e dall’art.10 della Legge regionale n° 7/2001;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - “Uccelli” e   
92/43/CEE - “Habitat” è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla   
conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di   
Conservazione (ZSC) che hanno l’obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e   
conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione   
stabilite dagli stati membri;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell’8 settembre 1997 che disciplina le   
procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione   
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;   
VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17   
ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per   
la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di   
Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

SENTITO ai sensi dell'art. 18, co. 1, L.R. n. 33/1997 il Comitato Regionale Faunistico Venatorio nelle sedute del 20/04/2021 e 13/07/2021

VISTO il Parere ISPRA prot. n. 33198 del 22.06.2021; ;

PRESO ATTO che in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari, sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, ecc);

PRESO ATTO che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali;

CONSIDERATO che in Sicilia con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato   
Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA) sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza   
Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e   
ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del   
Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta

Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC

precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006,

escludendo il SIC ITA090025 “Invaso di Lentini”;

VISTO il decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di espressione parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della Proposta di Piano Regionale faunistico venatorio e s.m.e i.;

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019;

VISTE le notizie e le proposte utili alla formulazione del Calendario Venatorio 2021/2022 fornite dai Servizi per il Territorio- UO 1 Affari Generali - Ripartizioni Faunistico Venatorie, ai sensi dell’art. 8, lettera p), a seguito di acquisizione del parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di competenza;   
VISTO l’art. 18, comma 2, della L.R. n° 33/1997 che assoggetta alle disposizioni del Calendario Venatorio le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agro-Venatorie;

CONSIDERATO che l’art. 25 della L.R. 33/97 e ss.mm.ii. consente nella aziende faunistico-  
venatorie un prelievo di fauna “controllato” derivante da censimenti che vengono espletati in periodo pre-riproduttivo e post-riproduttivo rispettivamente nei mesi di dicembre e giugno;

CONSIDERATO che i titolari di AA.FF.VV., nell’ambito di una razionale gestione della fauna, all’interno delle medesime aziende, con i Piani di abbattimento inoltrati alle Ripartizioni faunistiche possono prevedere un numero di soggetti prelevabili;

D E C R E T A

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

ART. 2- L’esercizio dell’attività venatoria per la stagione 2021/2022, è regolamentato secondo le disposizioni contenute negli allegati “A” e “B” facente parte integrante del presente decreto.   
ART. 3 - Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi, l’attività venatoria è vietata, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana.

ART.4 - L'attività venatoria nelle Isole minori e nei Siti Natura 2000, dove la stessa è consentita con le limitazioni e le prescrizioni dettate dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i.

Palermo, 26/07/2021

L'Assessore

ANTONINO SCILLA\*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



Allegato “A”

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CALENDARIO VENATORIO 2021/2022

ART. 1 - Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria nell’ambito   
territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di   
specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA. TT. CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, ha la   
possibilità di scegliere n. 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì,   
nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può   
superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. L’attività venatoria deve   
essere praticata esclusivamente nelle forme previste dalla L. R. n. 33/97 e successive modifiche ed   
integrazioni, mediante l’impiego dei mezzi consentiti dall’art. 13 della Legge del 11/02/1992, n.   
157.

ART. 2 - Documenti

Il cacciatore per l’esercizio dell’attività venatoria deve essere munito di:

1) Libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;

2) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale   
 di porto di fucile e di licenza di caccia;

3) Attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art. 24 della legge 157/92;

4) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30 L.R. 1   
 settembre 1997 n.33);

5) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R. n. 7   
 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente   
 ammesso oltre a quello di residenza;

6) Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per   
 esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;

7) Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

8) Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché polizza assicurativa per   
 infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall’art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n.   
 33/97 e s.m.e i.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell’art. 33 comma 1 della L.R. n.   
 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate   
 autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato,   
 oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle   
 agenzie assicurative;

9) Tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.   
 I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti 4), 5), 6) possono essere effettuati in unico bollettino.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all’inizio dell’attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria.

Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale e migratoria dovranno essere registrati subito dopo l’abbattimento.

Il cacciatore non residente in Sicilia, autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un   
ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla   
regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini   
dell'esercizio dell’attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente   
legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate   
settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre   
regioni.

ART. 3 - Orari

La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Esclusivamente per la caccia alla beccaccia l’esercizio venatorio è consentito da un’ora dopo del sorgere del sole fino ad un’ora prima del tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 - Calendario (Specie e periodi di prelievo venatorio)

Negli ambiti territoriali di caccia, l’attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate.

Si premette che:

 Il prelievo venatorio del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) sarà consentito con le   
 modalità sopra descritte ma la regolamentazione avverrà con provvedimento successivo,   
 subordinato ai risultati delle analisi dei dati raccolti durante il progetto di monitoraggio le   
 cui attività sono già state avviate. Così come l’eventuale uso del furetto in quelle zone ove   
 sarà ritenuto ammissibile. Tutto ciò poiché la conservazione di questa specie, tra quelle di   
 maggiore e tradizionale interesse venatorio deve essere correlata con una gestione   
 sostenibile del prelievo, applicando di fatto la cosiddetta “caccia programmata” in linea con   
 i dettami della Legge n. 157/’92. Per quanto concerne i territori delle isole minori, dove   
 l’attività venatoria del Coniglio selvatico è consentita dall’attuale normativa vigente e dalle   
 indicazioni dell’attuale Piano Regionale Faunistico Venatorio, non avendo il Coniglio   
 selvatico quasi alcuna valenza ecologica, anzi in taluni contesti e in taluni periodi la sua   
 presenza può risultare indesiderata, il percorso gestionale, al netto di quello legato a un   
 prelievo venatorio numericamente sostenibile, non prevede particolari limitazioni o mirati   
 interventi gestionali per questa specie. Si ricorda che il Coniglio selvatico è una specie non   
 nativa e considerata paraautoctona.

 Il prelievo venatorio della Tortora (Streptotelia Turtur) nella sola forma

dell’appostamento temporaneo, alla luce di quanto comunicato dal MITE il 26.06.2021,   
con nota Prot. 69017, sarà regolamentato con successivo provvedimento subordinato agli   
approfondimenti in corso a livello regionale sulla base dei dati prodotti dai vari organismi   
tecnico-scientifici, nonché, alle eventuali valutazioni e decisioni da assumere su base   
nazionale, unitamente ad altre regioni. Ciò al fine di predisporre una proposta coerente con   
le linee ed i principi di altri Piani di Gestione già esistenti, relativi ad altre specie ornitiche,   
tenuto conto delle seguenti azioni: miglioramento ambientale, che possa favorire la sosta e la   
riproduzione della specie; limitazione degli abbattimenti, con eventuale riduzione degli   
stessi, stabilendo carnieri meno rilevanti; controllo sul rispetto delle norme. Dette azioni, già   
poste in essere negli ultimi anni dalla Regione Siciliana, per la stagione 2021/2022 e nelle   
more dell’approvazione del “Piano di Gestione Nazionale della Tortora Selvatica”, possono   
comunque consentire, sempre in via prudenziale, il prelievo soltanto di tre giornate con un   
carniere massimo giornaliero per ogni cacciatore di 5 capi ed un carniere massimo   
stagionale per ogni cacciatore di 15 capi.

PREAPERTURA

(giorni 01, 04, 05, 11 e 12 settembre 2021, nella sola forma dell’appostamento temporaneo) :

a) Uccelli

 Colombaccio(Columba palumbus),

 Tortora (Streptotelia Turtur) Vedi art.4   
(giorni 01, 04, 05, 11 e 12 settembre 2021)

b) Coniglio selvatico (Oryctolagu scuniculus) Vedi art.4

APERTURA GENERALE

Nella Regione Sicilia si ritiene che l’apertura della caccia al 19 settembre (terza domenica di   
settembre), come previsto dalla L. 157/92 e dalla L.R. 33/97 ed in armonia con la Direttiva   
147/2009, è compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza, come definito dal   
documento “Key Concepts” (2° decade di settembre), anche rispetto ad altre specie non oggetto di   
prelievo venatorio e che potrebbero risultare disturbati dallo svolgimento di detta attività.

Si ritiene di dover precisare, inoltre, che la Regione Siciliana ha istituito nel corso degli anni numerose aree protette, parchi, oasi di protezione, riserve naturali statali e regionali, fondi chiusi, in cui vige il totale divieto di caccia.

La Regione Siciliana, attraverso il vigente Piano Faunistico Venatorio ha, inoltre, previsto, unica regione in Italia, il divieto di caccia nei Siti Natura 2000, SIC-ZSC e ZPS, tranne pochi casi in cui la caccia è consentita dal mese di ottobre. La molteplicità delle aree protette e la totalità delle zone umide di pregio, a diverso titolo totalmente precluse all’attività venatoria, garantiscono quindi, alla Regione Sicilia, una elevata tutela del territorio dove le specie selvatiche non subiscono alcun disturbo dall’attività venatoria, oggetto di regolamentazione attraverso il presente Calendario Venatorio 2021-2022 come di seguito articolato:

a) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) Vedi art.4;

b) dal 19 Settembre 2021 al 20 gennaio 2022 incluso   
 uccelli: Colombaccio (Columba palumbus);

c) dal 20 settembre al 31 ottobre 2021 incluso   
 uccelli: Quaglia (Coturnix coturnix).

Il punto c) con l’ulteriore limitazione, dal 20 Settembre al 30 settembre, di esercitare l’attività venatoria nei terreni a colture erbacee dopo il taglio o la mietitura con l’utilizzo massimo di un cane da ferma per cacciatore.

Con riferimento alla Quaglia deve rilevarsi come il documento ORNIS Key Concepts,   
ufficialmente adottato dall’Unione Europea, stabilisce che la stagione riproduttiva della specie   
termina nella seconda decade di settembre. La Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE,   
ribadisce ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 che nella predisposizione delle stagioni venatorie da parte degli   
Stati Membri è accettabile utilizzare una decade di sovrapposizione fra la fine del periodo   
riproduttivo e l’inizio della stagione venatoria, ovvero come sia possibile aprire la caccia nella   
stessa decade in cui termina la stagione riproduttiva in quanto la sovrapposizione risulta potenziale   
o teorica.

I più recenti dati disponibili della European Red List of Birds, 2015, documento ufficiale della   
Commissione Europea, classificano la Quaglia “Least concern” (Minima preoccupazione) cioè la   
categoria delle specie comuni e non a rischio. Questo dato dimostra che la specie non è in   
condizione sfavorevole diversamente da quanto affermato negli ultimi pareri espressi che cita la   
classificazione SPEC, che non ha carattere ufficiale. La situazione demografica della maggior parte   
dei paesi da cui originano le popolazioni migratrici che interessano in particolare la Sicilia è   
valutata favorevole (cfr. Red List - Bird Life International - Coturnix coturnix (Common Quail)   
European Red List of Birds 2015).

Anche la situazione della popolazione nidificante in Italia è di moderato incremento dai dati più   
recenti, aggiornati al 2014 (Progetto MITO2000: Rete Rurale Nazionale - LIPU (2014). Uccelli e

Comuni in Italia - Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland bird Index 2000-  
2015). Ciò significa che in anni in cui la caccia è stata svolta anche nella seconda decade di Settembre e sempre protratta al 31 dicembre, non vi è stata un’influenza negativa sulla popolazione italiana della specie. Pertanto la suddetta data del 20 settembre risulta essere in linea oltre che con la legislazione nazionale e regionale anche con i documenti redatti dall’Unione Europea e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2° decade di settembre) anche per altre specie non oggetto di attività venatoria e che potrebbero essere disturbati dallo svolgimento di attività venatoria su questa specie.

La data di chiusura è stata prudenzialmente fissata al 31 ottobre in quanto assolutamente compatibile con il periodo di migrazione prenuziale come individuato dal documento “Key Concepts” e con quanto previsto dalla stessa Guida ISPRA dove si raccomanda, a fini prudenziali l’adozione di un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 25 capi, da tempo recepito dalla Regione Siciliana.

In ultimo si evidenzia che la scelta di introdurre le limitazione al prelievo della Quaglia dal

20 Settembre al 30 settembre, consentendo l’esercizio dell’attività venatoria nei terreni a colture erbacee dopo il taglio o la mietitura con l’utilizzo massimo di un cane da ferma a cacciatore, costituisce una ulteriore misura prudenziale a salvaguardia della specie.

d) dal 19 settembre 2021 al 30 dicembre 2021 incluso   
 uccelli: Merlo (Turdus merula)

e) dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022 incluso

uccelli: Gazza (Pica Pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius)

f) dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 incluso   
 mammiferi: Volpe (Vulpes vulpes)

g) dal 01 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 incluso

mammiferi: Cinghiale (Sus scrofa) e sue diverse forme fenotipiche

h) dal 02 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021 incluso   
 uccelli: Allodola (Alauda arvensis)

Nella Regione Siciliana per questa specie si è proceduto, attraverso diverse azioni finalizzate,   
alla sua conservazione. Con nota prot.39642 del 28/05/2021 sono state inviate al MITE ed a   
ISPRA le informazioni sullo stato di applicazione del Piano di Gestione dell’Allodola, in   
particolare:

- In linea con quanto previsto nel Piano di Gestione nazionale della specie, negli ultimi Calendari Venatori della Regione Siciliana (Stagioni venatorie 2019-2020 e 2020-2021) il limite massimo stagionale di prelievo è stato ridotto, per singolo cacciatore, da 50 a 40 capi e ciò si prevede anche per la stagione venatoria 2021-2022

- Nella Regione Siciliana attraverso l’attivazione delle azioni delle Misure agro- ambientali   
(Misura 10) del PSR Sicilia 2014-2020, l’obiettivo 1 del Piano nazionale di Gestione   
dell'Allodola e più precisamente. il miglioramento dell'habitat della specie negli agro-ecosistemi,   
per ridurre i fattori limitanti e le minacce per le popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti per   
l’Allodola, è stato perseguito facendo riferimento al valore degli indicatori per azione attivata.

i) dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 incluso

uccelli: Cesena (Turdus pilaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos),

l) dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 incluso

uccelli: Tordo sassello (Turdus iliacus)

m) dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 incluso

Alzavola (Anas crecca), Beccaccino (Gallinago gallinago), Canapiglia (Mareca strepera), Codone (Anas acuta), Fischione (Mareca penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Germano reale (Anas platyrhyncos), Mestolone (Spatula clypeata), Porciglione (Rallus acquaticus).

Limitatamente agli ATC: RG2 e SR2 il prelievo delle suddette specie è posticipato al 01   
Novembre 2021 e protratto fino al 20 Gennaio 2022, ed è vietato per tutta la stagione il prelievo   
della specie Alzavola (Anas creca) al fine di tutelare la popolazione di Anatra Marmorizzata.

In merito all'ATC TP2, già oggetto di limitazione in anni precedenti, non si ritiene opportuno imporre delle ulteriori limitazioni, in quanto, come si evince dai dati dei censimenti di acquatici invernali trasmessi annualmente dai monitoratori ISPRA non risultano da più di 13 anni avvistamenti di Anatra Marmorizzata, e anche quelli avvenuti prima del 2008 si riferiscono a soggetti di transito in migrazione primaverile.

La chiusura della stagione venatoria per l’avifauna acquatica a giudizio dell’ISPRA, dovrebbe avvenire il 20 di gennaio, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide, al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”

n) dal 02 ottobre 2021 al 10 gennaio 2022 incluso   
 Beccaccia (Scolopax rusticola)

Con l’ulteriore limitazione, dal 01 Gennaio 2022 al 10 Gennaio, di esercitare l’attività venatoria con un PMA (Prelievo Massimo Autorizzato) specifico del mese di una beccaccia giornaliera e prelievo massimo di numero 3 capi.

Al fine di contrastare la caccia da appostamento a questa specie, già vietata per legge, l’esercizio venatorio è consentito da un ora dopo del sorgere del sole fino ad un ora prima del tramonto.

Si evidenzia, infine, che nella Regione Sicilia la posta alla Beccaccia è punita con una sanzione amministrativa di € 416,00 e il ritiro del tesserino venatorio per l’intera stagione.   
 Conformemente a quanto suggerito dal Piano di gestione europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:

- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);

- verificarsi di un’ondata di gelo di durata stimabile in 6 - 7 giorni o più;

- verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all’occorrenza di una sola delle condizioni su   
enunciate.

o) dal 24 ottobre 2021 al 29 novembre 2021 incluso   
 Lepre Italica (Lepus corsicanus)

Prelevabile solo ed unicamente nelle aree individuate ai fini dell'attuazione degli interventi di   
gestione attiva, secondo le previsioni e le indicazioni del Progetto triennale “Verso il prelievo   
venatorio sostenibile della Lepre italica (Lepus corsicanus) in Sicilia buone pratiche e azioni di   
monitoraggio”, presentato dalla Federazione Italiana della Caccia e prorogato con nota del Servizio

3 del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, prot. n. 107413 del 15/10/2020, anche per gli anni 2021 e 2022.

Con successivo decreto saranno individuate le aree interessate al prelievo sperimentale, nonché, il numero di capi prelevabili in ciascun ambito territoriale.

A cura delle Ripartizioni Faunistico Venatorie saranno individuati i cacciatori, appositamente formati ad effettuare detti prelievi sperimentali, secondo le modalità previste in progetto, gli stessi, saranno appositamente autorizzati su disposizione che verrà adottata dal Dirigente dell'Ufficio dei Servizi per il Territorio. Si avverte che l'attuazione del progetto rimane comunque subordinato e condizionato dall’esistenza e consistenza della specie, in ciascun distretto individuato all’interno degli Ambiti territoriali di Caccia AG1, AG2, ME1, ME2, CT1, CT2, SR1, SR2.

ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (Vulpes vulpes) dal 02 ottobre al 30 dicembre 2021 è consentito sia in forma libera (da uno a tre cacciatori) che in forma collettiva con squadre formate da più cacciatori con l’ausilio dei cani. La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana ed è regolamentata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 15 settembre 2021.

Dal 1° al 31 gennaio 2022 la caccia alla Volpe in forma libera, al fine di evitare disturbo alle   
altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani.   
 Dal 1° al 31 gennaio 2022 la caccia alla Volpe in forma collettiva con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (Alectoris graeca whitakeri) ed alla Lepre italica (Lepus corsicanus).

I regolamenti per la caccia alla Volpe in forma collettiva sono predisposti dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

1) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo

di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

a) il capo squadra che iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria competente   
 per territorio, organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti,   
 controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le   
 poste prima dell’inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino   
 al segnale di fine battuta;

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.

2) la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli   
 apposti un’ora prima dell’alba. L’inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da   
 apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

3) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda   
 facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo   
 della squadra e raggiungere le poste con l’arma scarica;

4) i conduttori dei cani possono caricare l’arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le   
 armi devono essere scaricate al segnale di fine della caccia.

ART. 6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

La caccia al Cinghiale (Sus scrofa) può essere esercitata dal 01 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 nelle seguenti forme:

- dal 01 Novembre al 30 Dicembre 2021 può essere esercitata sia in forma libera che collettiva con l’ausilio di cani da seguita e da cerca;

- dal 01 al 31 Gennaio 2022 in forma collettiva, quest’ultima con la formazione di squadre   
iscritte presso la Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio e con l’ausilio di cani   
da seguita;

- dal 01 al 31 gennaio la caccia al cinghiale in forma libera è consentita solo da appostamento temporaneo, ed esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato senza l’ausilio dei cani.

La caccia collettiva con l'ausilio dei cani, è esercitabile solo a seguito di autorizzazione   
rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Al fine di contrastare la   
massiva presenza del predetto selvatico nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato per due

battute la settimana, sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni singolo cacciatore.

La caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre, è regolamentata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2021 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) in tutti gli ambiti territoriali di caccia della Sicilia, al fine di contrastare la massiva presenza   
 dell'ungulato e i danni che esso comporta al settore agricolo, possono essere autorizzate fino a   
 dieci squadre per giornata di caccia.

2) le singole squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di sei fino ad un   
 massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l’elenco dei partecipanti, controlla l’apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.

3) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con

cartelli apposti un’ora prima dell’alba. L’inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

4) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li

renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l’arma scarica;

5) i conduttori dei cani possono caricare l’arma solo al momento in cui la muta viene sciolta,

tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l’esercizio   
 dell’attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è   
possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni   
contenute nel presente calendario venatorio. L’ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la

fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito.   
 Il cacciatore può scegliere l’ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5,16 al funzionario comunale preposto.

Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza su c/c n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana, recante la causale “Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA. TT. CC. Scelti”.

ART. 8 - Attività venatoria all'interno delle Aziende agro - venatorie

Nelle aziende agro-venatorie è consentito l'utilizzo, a fini venatori, del Coniglio da allevamento (Oryctolagus cuniculus), della Quaglia (Coturnix coturnix).

Gli animali, provenienti da allevamenti autorizzati e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere immessi all'inizio della giornata venatoria in numero pari ai capi abbattibili dai cacciatori presenti durante la giornata. I capi non abbattuti dai cacciatori devono essere recuperati a cura del concessionario entro la fine della giornata. Il mancato recupero degli animali comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista.

Per quanto concerne la Quaglia, così come indicato dall’ISPRA, si ritiene opportuno che l’immissione di taxai bridati con forme domestiche dovrebbe essere consentita solo in presenza di opportune strutture idonee ad impedire la fuoriuscita in natura degli individui.

ART. 9 - Piano di prelievo

Il cacciatore può prelevare, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di   
selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | LIMITE  MASSIMO  GIORNALIERO  PER SPECIE | LIMITE MASSIMO  STAGIONALE PER SPECIE |
| Quaglia - Merlo | 5 | 25 |
| Beccaccia | 3  Mese di Gennaio  massimo 1 capo | 20  Di cui massimo 6 capi nel  mese di Gennaio |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Allodola | 10 | 40 |
| Codone, Beccaccino, Mestolone | 5 | 25 |
| Tortora | 5 | 15 |

ART. 10- Allenamento e addestramento cani

L’attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle   
aree in cui è consentito l’esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che   
precedono la preapertura della caccia, con l’esclusione dei due giorni precedenti la preapertura   
stessa.

ART. 11 - Cacciatori extraregionali

I cacciatori non residenti in Sicilia, in regime di preapertura, non sono autorizzati ad   
esercitare l’attività venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia. Gli stessi, potranno esercitare   
l’attività venatoria, nelle giornate previste in preapertura, nelle aziende agro venatorie e faunistico   
venatorie.

E’ obbligo dei cacciatori extraregionali, entro 30 giorni dalla chiusura della caccia, di comunicare i dati dei prelievi effettuati nel territorio della Regione Siciliana, pena l’esclusione dalle graduatorie nella stagione successiva.

ART. 12 - Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dall’1 al 31 gennaio 2022 incluso, l’attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei   
seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con   
presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi   
d’acqua, laghi o laghetti naturali o artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri.

Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani.

Per la caccia al cinghiale in forma collettiva possono essere utilizzati solo cani da seguita.   
 Per la caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) possono essere utilizzati esclusivamente cani appartenenti alle razze da ferma.

ART. 13 - Siti Natura 2000 e I. B. A. (Important Bird Areas)

L’attività venatoria è vietata nei Siti Natura 2000 e nel rispetto dell’articolo 1 comma 5 bis   
della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall’articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di   
rispetto di 150 metri contigua alle sole Zone di Protezione Speciale (ZPS), ad eccezione di quelle   
dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano Regionale Faunistico

Venatorio (PRFV) 2013/2018, nonché, dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del

Dipartimento Regionale dell'Ambiente e s.m.e i.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

In ossequio al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i “criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)” previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare.

Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2021al 31 gennaio 2022. Nel mese di gennaio, la caccia al Cinghiale e alle altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio in tale mese, è consentita esclusivamente, nei giorni di sabato e domenica:

IBA 152 Isole Eolie

IBA 153 Monti Peloritani IBA 154 Nebrodi

IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina IBA 156 Monte Cofano

IBA 157 Isole Egadi

IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani IBA 162 Zone Umide del Mazarese

IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto IBA 164 Madonie

IBA 166 Biviere e Piana di Gela

IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie

Ai fini della consultazione cartografica dei “Siti Natura 2000” e delle I.B.A. (Important Bird   
Areas) [si](http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura) riportano successivamente i link che rimandano ai siti ufficiali, secondo la seguente   
formulazione:

Siti Natura 2000 - “Per la individuazione dei confini, delle coordinate geografiche e della   
cartografia di tutti i Siti Natura 2000 (che comprendono le zone SIC, ZSC e ZPS) istituiti in Sicilia,

si rimanda alla banca dati Natura 2000 ufficiale, disponibile al link:

[www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie](http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie/), ovvero tramite visualizzatore del Geoportale

della Regione Siciliana - S.I.T.R. raggiungibile al link:

[http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/GeoViewer?resourceLocatorId=2320](http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/home/geoviewer?resourcelocatorid=2320/) .”;

I.B.A. - “Le cartografie delle aree IBA e ZPS sono consultabili sul sito:   
[http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura.”.](http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura.)

ART. 14 - Limitazione nell’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, nonchè per adempiere all’accordo   
internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird   
Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, q vietato l’utilizzo di   
munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi,   
acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle   
rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui q consentito l’esercizio venatorio., nonché per   
la caccia agli ungulati. Tale accordo, stipulato nell’ambito della Convenzione di Bonn per la   
Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una   
serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a   
garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art.1 del   
decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

ART. 15 - Divieti e prescrizioni

È vietata la caccia da appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.

È vietata l'attività venatoria nelle aree percorse da incendi ad esclusione delle stoppie, degli incolti e degli erbai e di tutte quelle zone non rientranti in specifiche norme di legge-

Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il posto di caccia con l'arma scarica e in custodia.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

E’ vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento; ciò anche al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km dai loro confini, anche nel rispetto dell’art. 1 comma 5 bis della legge 157/92 e ss.mm.ii., introdotto dall’art. 42 della legge 96/2010.

ART. 16 - Aree di divieto di caccia

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valico | Elevazione  ms.l.m | Coordinate geografiche |
| 1.Portella Colla (Isnello - PA) | 1.425 | 37° 52’ 04’’ N - 14° 00’ 18’’ E |
| 2. Portella di Mandarini (Petralia  Soprana - PA) | 1.208 | 37° 51’ 34’’ N - 14° 05’ 59’’ E |
| 3. Portella Colle Basso (Cesarò -  ME) | 1.335 | 37° 53’ 21’’ N - 14° 35’ 27’’ E |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Portella Biviere (Cesarò - ME) | 1.281 | 37° 57’ 18’’ N - 14° 42’ 35’’ E |
| 5. Portella della Busica (Tortrici -  ME) | 1.228 | 37° 58’ 31’’ N - 14° 17’ 51’’ E |
| 6. Portella Zilla (Roccella  Valdemone - ME) | 1.165 | 37° 58’ 59’’ N - 14° 59’ 54’’ E |
| 7. Contrada Cardone (Antillo - ME) | 811 | 37° 59’ 34’’ N - 15° 12’ 14’’ E |

b) Nell’ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata sulle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell'area interna alla Piana del Signore;

c) L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui all'allegato “B” del presente Decreto.

ART. 17 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle   
Leggi:

1) L. 157/92 e ss.mm.ii. - L. R. 33/97 e ss.mm.ii. - in materia di tutela della fauna selvatica ed attività venatoria;

2) L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse dal incendi;

3) D. M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di   
 Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);

Al fine di implementare l’attività di vigilanza contro eventuali atti di bracconaggio e la   
violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione faunistica, durante la stagione   
venatoria 2021-2022 i soggetti indicati all’art. 27 della L. 157/1992 e all’art. 44 della L.r.   
33/1997, ai quali è affidata la vigilanza sull’applicazione delle medesime leggi, dovranno   
rafforzare l’attività di cui si tratta per garantire le più ampie forme di controllo del territorio di   
rispettiva competenza.

Palermo lì

L’Assessore

Antonino Scilla\*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Allegato “B”

CALENDARIO VENATORIO 2021/2022

L’attività venatoria non è consentita:

● nelle zone indicate all'art. 13, dell'Allegato A al presente Decreto;

● nelle zone del Demanio forestale;

● nei fondi chiusi di cui all’art. 24 della L.R. 33/97;

● nei centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti di cui all'articolo 38

della L.R. 33/97;

● nelle aree a gestione privata della caccia aziende faunistico-venatorie e agro-  
venatorie;

● nelle zone di addestramento, allenamento e gare per cani di cui all'articolo 41 della L.R. 33/97;

● nei giardini nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) “Foce del Fiume Platani”(AG1);

2) “Maccalube di Aragona”(AG2);

3) “Torre Salsa” (AG1);

4) “Grotta di Sant’Angelo Muxaro” (AG2);

5) “Monte San Calogero (Kronio)” (AG1);

6) “Isola di Lampedusa” (AG3);

7) “Isola di Linosa e Lampione” (AG3).

8 ) Riserva naturale orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio

9) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco 10) Riserva naturale orientata Monte Cammarata

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Torre Salsa”, ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);

2) “Lago Gorgo”, ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) “Monte Conca” (CL1);

2) “Lago Sfondato” (CL1);

3) “Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri” (CL1);

4) “Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale” parte ricadente nel territorio comunale di   
 Caltanissetta (CL1);

5) “Lago Soprano” (CL1);

6) “Sughereta di Niscemi” (CL2);

7) “Biviere di Gela” (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Oasi Scala”, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

Nell’ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata nelle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell'area interna alla Piana del Signore, come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio.

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Parchi naturali :

1) “Parco dell’Etna” (CT1);

2) “Parco dei Nebrodi” (CT1);

3) “Parco fluviale dell’Alcantara” (CT1).

b) Riserve naturali:

1) “Oasi del Simeto” (CT1);

2) “Fiume Fiumefreddo” (CT1);

3) ”Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” (CT1);

4) “Complesso Immacolatella e Micio Conti” (CT1);

5) “La Timpa”(CT1);

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica :

1) “Invaso Diga Don Sturzo”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa   
(CT1);

2) “Ponte Barca”, ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

1) “Parco dei Nebrodi” territorio dei comuni di Cerami e Nicosia ATC (EN1);

2) “Parco Minerario Floristella” territorio comunale di Enna ATC (EN2).

b) Riserve naturali:

1) “Monte Altesina” territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia(EN1);

2) “Sambuchetti - Campanito” territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);

3) “Vallone di Piano della Corte” ricadente nel territorio del comune di Agira(EN1);

4) “Lago di Pergusa” ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);

5) “Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale” ricadente nel territorio dei comuni di   
 Enna e Pietraperzia, (EN2);

6) “Rossomanno - Grottascura - Bellia” ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Invaso Diga Don Sturzo”, parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

1) “Parco dei Nebrodi” (ME1 - ME2);

2) “Parco fluviale dell’Alcantara” (ME2).

b) Riserve naturali:

1) “Vallone Calagna sopra Tortorici” (ME1);

2) “Bosco di Malabotta” (ME2);

3) “Fiumedinisi e Montescuderi” (ME2);

4) "Isola Bella" (ME2);

5) “Laghetti di Tindari” (ME2);

6) “Laguna di Capo Peloro” (ME2);

7) “Isola di Alicudi” (ME3);

8) “Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari” (ME3);

9) “Isola di Panarea e Scogli viciniori” (ME3);

10) “Isola di Stromboli e Strombolicchio” (ME3);   
11) “Monte Fossa delle Felci e dei Porri” (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Serrafalco - Costi - Cuppitta”, ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);

2) “San Cono - Casale - Cardusa”, ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);

3) “Loco - Mandali - Santa Venera”, ricadente nel territorio del Comune di Castroreale (ME2);

4) “Rocca Salvatesta”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);

5) “Mandrazzi”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 33/97

1) Fondi costituenti la ex azienda faunistico venatoria Casazza-Farina ricadente nel territorio del comune di Cesarò.

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

1) Nelle Isole: Alicudi; Filicudi; Panarea; Salina; Stromboli; Strombolicchio; Basiluzzo.

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

- Parchi naturali

1)“Parco delle Madonie” (PA2).

b) Riserve naturali:

1) “Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella” (PA1);

2) “Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago” (PA1);

3) “Capo Gallo” (PA1);

4) “Capo Rama” (PA1);

5) “Grotta di Carburangeli” (PA1);

6) “Grotta di Entella” (PA1);

7) “Grotta Conza” (PA1);

8) “Grotta dei Puntali” (PA1);

9) “Isola delle Femmine” (PA1);   
10) “Serre della Pizzuta” (PA1);   
11) “Montepellegrino” (PA1);

12) “Bosco della Favara e Bosco Granza” (PA2); 13) “Monte S. Calogero” (PA2);

14) “Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto” (PA2);

15 “Serre di Ciminna” (PA2);

16) “Isola di Ustica” (PA3).

17) “Grotta della Molara” (PA1)

18) Riserva naturale orientata Monte Carcaci

19) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Invaso Poma”, ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);

2) “Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela”, ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

1) Nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area “ Gorgo salato” ( habitat prioritario)   
 e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida

2) Zona contrada San Bartolo, agro del Comune di Caltavuturo estesa Ha 82.00.00 circa.

Tale zona è stata segnalata, già in anni precedenti, dal Comune di Caltavuturo, allo scopo di incrementare il patrimonio faunistico ed in particolare per incrementare la popolazione di coniglio selvatico.

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) “Pino d’Aleppo” (RG1);

2) “Macchia foresta del fiume Irminio” (RG1 - RG2).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

1) ex Riserva naturale orientata “Pantani della Sicilia sud-orientale” interna alla ZPS

ITA090029 ricadente nel comune di Ispica

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) “Pantalica, Valle dell’Anapo e T. Cavagrande” (SR1);

2) “Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio” (SR1);

3) “Grotta Palombara” (SR1);

4) “Saline di Priolo” (SR1);

5) “Riserva Naturale Orientata di Vendicari” (SR2);

6) “Cavagrande del Cassibile” (SR2);

7) “Fiume Ciane e Saline di Siracusa” (SR2);

8) “Grotta Monello” (SR2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Lago di Lentini”, ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1);

2) “Oasi faunistica di Vendicari“, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

c) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 33/97

1) Area faunistica per la Lepre italica “ Cugni di Cassaro” ricadente nel Territorio del comune di   
 Noto ( SR2)

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

2) “Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena” ricadente nel comune di Siracusa

(SR2) come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio - cartografia fig. 2.7

3) “ Pantani di Gelsari e di Lentini” come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio -

cartografia fig. 2.8.

4) ex Riserva naturale orientata “Pantani della Sicilia sud-orientale” interna alla SIC ITA090009 e   
 ZPS ITA090029 ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2), come previsto dal Piano   
 Regionale Faunistico Venatorio.

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Parchi naturali

Parco Nazionale Isola di Pantelleria

b) Riserve naturali:

1) “Bosco di Alcamo” (TP1);

2) “Zingaro” (TP1);

3) “Saline di Trapani” (TP1);

4) “Monte Cofano” (TP1);

5) “Foce del fiume Belice e dune limitrofe” (TP2);

6) “Isole dello stagnone di Marsala” (TP2);

7) “Grotta Santa Ninfa” (TP2);

8) “Lago Preola e Gorghi Tondi” (TP2);

9) “Isola di Pantelleria” (TP4).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Capofeto”, ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).

d) Aree di interesse faunistico

1) Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi;

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l’esercizio venatorio   
nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia   
dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.   
Ai sensi del comma 3 dell’art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n° 33 “tutte le zone comunque   
sottratte all’esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabelle, da installare a cura   
delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici   
e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all’esercizio venatorio”   
Ai sensi del comma 4 dell’Art.45 della L.R. 33/97, le tabelle sono collocate su pali e alberi ad una   
altezza di due o tre metri e a una distanza di non più di cento metri l'una dall'altra, e comunque in   
modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue. La mancata collocazione di tabelle o   
anche la collocazione irregolare di esse, esclude l'applicazione di sanzioni.

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall’Assessorato Regionale Territorio e   
Ambiente è consultabile il sito: [www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm](http://www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm)

Gli Uffici Servizio per il Territorio -U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività   
Finanziarie- Ripartizione Faunistico Venatoria sono incaricati di dare ampia pubblicità ai divieti di   
caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.   
Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo   
venatorio provvederà l’Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca   
mediterranea della Regione Siciliana anche per il tramite degli Uffici Servizio per il Territorio -  
U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistico   
Venatoria.

Palermo,

L’Assessore

Antonino Scilla\*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93